Numero della proposta

312

212

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867-68-69

Proposta di Legge presentata nella tornata del 28. Maggio 1869.
dal Ministro di Agricoltura Ind.a e Comm.o

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del 186

312

213

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro d'agricoltura, industria e commercio

nella tornata del 28 maggio 1869

Disposizioni per regolare la circolazione dei biglietti e ...

Discusso in Comitato

~~DISTRIBUITO~~ AGLI UFFICI

il 5, 12, 14, 15. 16 Giugno 1869

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1	Villa	Uff. 6	Brunetti
„ 2	Verrigiani	„ 7	Ferrara
„ 3	Fano	„ 8	?
„ 4	Mauroganato	„ 9	?
„ 5	Seracchi		

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente ______

Segretario ______

Relatore ______

PRESENTATA LA RELAZIONE

il ______

Approvata la Legge nella tornata del ______

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore	11 ant.	del	18 Giugno 1869	nel	Gabinetto 2°
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, **che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.**

SESSIONE 1867-68 N° 312
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro d'agricoltura, industria e commercio

(MINGHETTI)

nella tornata del 28 maggio 1869

Disposizioni per regolare la circolazione dei biglietti e buoni di cassa non contemplati nel decreto 1° maggio 1866, numero 2873.

SIGNORI! — Appena fu introdotto il corso forzoso, si ebbe a notare anche nel nostro paese un fatto, il quale erasi avverato particolarmente in Austria, cioè il rapido dileguarsi degli spezzati d'argento e di rame, e il difetto assoluto di valuta spicciola per le minute contrattazioni. Il commercio e l'industria non poterono non sentirne gravissimo danno; e le difficoltà di spezzare un biglietto maggiore in biglietti di minor taglio od in ispiccioli metallici inceppavano tutte le operazioni relative al pagamento degli operai ed alle più minute spese quotidiane. Insomma la mancanza di spezzati metallici, ai quali troppo tardi ed in misura insufficiente si era provveduto cogli spezzati di moneta cartacea, accrebbe i mali del corso forzoso.

Da ciò seguì che i cittadini, costretti dal bisogno, si determinassero ad emettere dei *buoni di cassa*, senza preoccuparsi se le leggi lo permettessero e senza prendere quelle savie cautele per le quali si richiede l'azione dello Stato. Già alcuni industriali sin dal maggio 1866 avevano incominciato a porre in circolazione marche e gettoni; Municipi, Provincie, Società operaie, Banche, Casse di risparmio, Orfanotrofi si affrettarono a corrispondere alle domande del pubblico con larghe emissioni di piccoli biglietti, i quali si accettavano dappertutto, senza indagare se rappresentassero un valore reale od immaginario; si accettavano perchè si spendevano senza perdita, mentre il grosso biglietto scapitava d'assai ad essere decomposto nelle frazioni del suo valore. Così questa circolazione, per la stessa ragione di sua origine, portava seco alcuni elementi sani, altri guasti; l'uso alcune volte degenerò in abuso; talora al desiderio di giovare alle necessità del mercato si unì lo studio dei guadagni; e molte città si videro inondate da biglietti di varia origine e di diversa guarentigia, in modo da minacciare seriamente la regolarità delle contrattazioni.

L'anarchia delle emissioni ha pigliato il posto che dovrebbe spettare ad una legittima e feconda libertà. Urge adunque di provvedere ai rimedi; tanto più che la sperata abolizione del corso forzoso, se non si accompagni ad un graduato estinguimento dei piccoli Buoni, preparerebbe forse dei gravi danni particolar-

mente alle classi povere, le quali potrebbero trovarsi in mano i segni di un valore immaginario.

Questi biglietti derivano da una triplice origine: da corpi morali organici dello Stato che sono le Provincie, i Comuni, le Camere di commercio, ecc., da società autorizzate, come Banche, istituti di commercio, ecc., da cittadini privati o da associazioni che non hanno alcuna esistenza legale. L'attuale disegno di legge, pigliando le mosse da questi fatti ed informandosi alle norme dell'opportunità sociale, legalizza le emissioni non autorizzate di corpi morali e società approvate a lettera di legge, quando vi corrispondano serie e piene guarentigie; impedisce ogni ulteriore emissione e dà modo al Governo di far ritirare tutti quei biglietti che non offrano le richieste cautele, che eccedano il numero prescritto, o che siano emessi da persone o da unioni prive di vincoli e di responsabilità legale; e mentre si mostra in tal guisa equabilmente favorevole verso istituti che in tempi difficili provvidero ad un bisogno vivamente sentito, lascia impregiudicata l'ardua questione della libertà delle Banche.

Il ministro proponente si affida che la Camera vorrà accogliere questa legge, la quale, astraendo dai gravi problemi dell'ordinamento del credito, si preoccupa soltanto delle opportunità del momento e della necessità di accettare un fatto compiuto pur regolandolo e di toglierne quella parte che può avere di nocevole, impedendo che si rinnovi per l'avvenire.

Del resto si intende che una circolazione di piccoli biglietti non può continuare per molto tempo, sebbene sia guarentita e contenuta nei limiti del primo trimestre 1869, tempo in cui per le migliorate condizioni del credito e la conseguente diminuzione dell'aggio si ebbe a notare una emissione, piuttosto che allargata, ristretta; ed il Governo si riserba la facoltà di proporne la cessazione anche prima dell'estinguimento del corso forzoso, perchè il ritorno alla circolazione metallica deve essere seguito dalla sostituzione degli spezzati metallici agli spezzati cartacei.

Dare al Governo i mezzi onde sopprimere le emissioni non guarentite o non imprese da enti sociali responsabili, facoltà che nell'attuale stato della legislazione è incerta; legalizzare le emissioni delle società autorizzate nei limiti prescritti, preparandole così ad una graduale liquidazione senza pericolo di violenti perturbazioni, ecco lo scopo di questo progetto di legge d'indole transitoria, e per il quale l'autorità del Governo pure serbandosi ferma si mostrerebbe benevola, tutelando con efficaci provvedimenti la pubblica fede.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Art. 1.

È fatta facoltà alle società commerciali, autorizzate con reale decreto, ed agli enti morali aventi esistenza legale, i quali abbiano emessi buoni di cassa o titoli di circolazione al portatore, di continuare la circolazione dei medesimi in quantità non maggiore alla media del primo trimestre del 1869, da comprovarsi con regolare scritturazione, purchè entro il termine di mesi tre giustifichino l'esistenza nelle casse loro di una somma a ciò esclusivamente destinata, ed uguale a quella dei Buoni o titoli emessi in effettivo contante, biglietti di Banca aventi corso coattivo, fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia, o Buoni del Tesoro a tre mesi e non girabili.

Art. 2.

È proibita l'emissione dei Buoni o titoli di circolazione al portatore non autorizzata dalle leggi e dall'articolo precedente; quelli di già emessi devono essere ritirati entro il termine predetto di mesi tre.

Art. 3.

La somma destinata a garanzia dei Buoni o titoli in circolazione per le società commerciali autorizzate sarà verificata, sotto la sua responsabilità, da un ispettore dell'ufficio di sindacato.

Per gli enti morali che non sono società commerciali, la somma di garanzia sarà verificata dalle prefetture e sotto-prefetture.

Art. 4.

La somma dei Buoni e titoli al latore, di cui si autorizza la circolazione colle norme stabilite nell'articolo 1 della presente legge, e i loro tagli, verranno determinati ed approvati dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 5.

Le infrazioni alla presente legge saranno punite con una multa uguale al triplo del valore nominale

dei titoli nuovi che si emettessero, o dei vecchi di cui non fosse ordinato il ritiro, conforme alle disposizioni precedenti.

Se l'infrazione sarà commessa da società commerciale, oltre al pagamento della multa, potrà eziandio farsi luogo al ritiro della sovrana autorizzazione.

Art. 6.

Ogni società commerciale, o corpo morale autorizzato come sopra all'emissione, dovrà infine d'ogni settimana, al chiudersi delle operazioni ebdomadarie, trasmettere a quell'autorità ed in quei modi che saranno stabiliti per decreto ministeriale lo stato dei Buoni di cassa o titoli che sono in circolazione, e dei biglietti di Banca, fedi di credito o Buoni del Tesoro che staranno in garanzia dei medesimi.

Questo stato dovrà essere firmato, sotto la loro responsabilità personale, da uno dei membri della direzione specialmente delegato e dal cassiere.

Art. 7.

Nel periodo di sei mesi dalla promulgazione della presente legge sarà compilato e pubblicato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio un prospetto delle società commerciali e dei corpi morali autorizzati all'emissione, e delle somme che esse furono abilitate a mantenere in circolazione.

Art. 1.

È fatta facoltà alle società commerciali, autorizzate con reale decreto, ed agli enti morali aventi esistenza legale, i quali abbiano emessi Buoni di cassa o titoli di circolazione al portatore, di continuare la circolazione dei medesimi in quantità non maggiore alla media del primo trimestre del 1869, da comprovarsi con regolare scritturazione, purchè entro il termine di mesi tre giustifichino l'esistenza nelle casse loro di una somma a ciò esclusivamente destinata, ed uguale a quella dei Buoni o titoli emessi in effettivo contante, biglietti di Banca aventi corso coattivo, fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia, o Buoni del Tesoro a tre mesi e non girabili.

Art. 2.

È proibita l'emissione dei Buoni o titoli di circolazione al portatore non autorizzata dalle leggi e dall'articolo precedente; quelli di già emessi devono essere ritirati entro il termine predetto di mesi tre.

Art. 3.

La somma destinata a garanzia dei Buoni o titoli in circolazione per le società commerciali autorizzate sarà verificata, sotto la sua responsabilità, da un ispettore dell'ufficio di sindacato.

Per gli enti morali che non sono società commerciali, la somma di garanzia sarà verificata dalle prefetture e sotto-prefetture.

Art. 4.

La somma dei Buoni e titoli al latore, di cui si autorizza la circolazione colle norme stabilite nell'articolo 1 della presente legge, e i loro tagli, verranno determinati ed approvati dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 5.

Le infrazioni alla presente legge saranno punite con una multa uguale al triplo del valore nominale dei titoli nuovi che si emettessero, o dei vecchi di cui non fosse ordinato il ritiro, conforme alle disposizioni precedenti.

Se l'infrazione sarà commessa da società commerciale, oltre al pagamento della multa, potrà eziandio farsi luogo al ritiro della sovrana autorizzazione.

Art. 6.

Nel periodo di sei mesi dalla promulgazione della presente legge, sarà compilato e pubblicato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio un prospetto delle società commerciali e dei corpi morali autorizzati all'emissione, e delle somme che esse furono abilitate a mantenere in circolazione.

Ordine del giorno puro
e semplice sulle
proposte Ferrara
e Ticco

Sineo

Approvato

V. P.

Considerando che i provvedimenti necessarii per ricondurre entro i limiti delle leggi in vigore la circolazione de' minuti biglietti son materia di reali decreti e non abbisognano di apposita legge;

Considerando che il momento opportuno per inaugurare un sistema nuovo intorno alla circolazione biglietti di minuto taglio sarebbe quello in cui si vorrà provvedere in generale a un regime definitivo delle istituzioni di credito;

Il Comitato delibera che si sospenda la discussione del presente progetto fino a che non siasi deliberato intorno alla Convenzione proposta fra la Banca nazionale e lo Stato.

Ferrara

Il comitato

rimanda l'esame dell'

attuale progetto di

legge alla commissione

d'inchiesta sul corso

forzoso, con raccomandazione

di tener conto delle

osservazioni risultanti

dall'agitatasi discussione,

e di riferire intorno

a questo progetto

speciale relazione

Sineo

[illegible]

Domando il
rinvio di questo
Progetto alla
Commissione
d'Inchiesta sul
Corso forzoso,
con incarico di
riferire alla Camera
prima che vengano
in discussione
le Conclusioni
da lei formulate.

Sineo

[illegible]

Il Comitato procede alla nomina ~~di una~~ della Commissione acciò tenuto conto della discussione e delle proposte fatte proponga alla Camera i provvedimenti opportuni per regolare la circolazione dei biglietti e buoni di cassa non contemplati nel decreto 1° Maggio 1866 N. 2873.

Approvato seduta 16 Giugno 1866

Sella

Il Comitato ritenen-
do che con la rejezione
dell'articolo 1° è
stata respinta la
legge, passa alla
nomina del Comi-
tato — Brunetti

respinto
tenuto 16. Giug°
1865

Il comitato

considerando che le Società
a credito limitato, le hanno
eccedute le facoltà che
loro competevano, possono
essere richiamate con
semplici atti governativi
entro i confini della
loro attribuzione,

E che nel resto le
prescrizioni da introdursi
contro gli abusi che
possono commettersi nell'
emissione di titoli fiduciari
debbono fare il soggetto
di apposite leggi &

comunicarle due punti,
fatta all'ordine
del giorno dell'art.
1.

Tiers

[illegible]

Il Comitato invia ad una sotto Commissione gli emendamenti presentati perchè ne faccia oggetto di particolare relazione dopo domani al Comitato

[illegible] Donati

respinta

Il Sottoscritto propone
che tutti gli emendamenti siano
rimessi alla Giunta e pertanto
alla votazione dell'articolo

Toti

Art. 1.

sino alla pubblicazione d'una legge che informandosi ai principii della libertà e della pluralità delle Banche stabilisca le norme con cui possono sorgere ed operare in Italia le Banche di credito e di circolazione

È fatta facoltà alle Società Commerciali autorizzate con Reali decreti, e agli Istituti di Credito di emettere buoni di Cassa o titoli di circolazione al Portatore purchè questi stabiliscano l'esistenza nelle loro casse di una Somma a ciò esclusivamente destinata, ed eguale a quella dei Buoni o titoli emessi in effettivo contante biglietti di banca aventi corso coattivo fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia, Rendita dello Stato valutata al 50 per % del valor nominale o Buoni del Tesoro a tre mesi e non girabili. — Servadio

Unito da principj
alle carte 10

Fino alla pubblicazione
di una legge che conformandosi
ai principj della libertà e
della pluralità delle Banche
stabilisca le norme
con cui possano sorgere
ed operare in Italia
le Banche di Credito
e di Circolazione

~~[illegible]~~

[illegible]

G. Seismit Doda

Emendamenti [illegible]

un tempo in cap. sull'aumento
della circolazione dei capitali

Propongo si ~~mantenga~~ aggiunga al principio dell'art. 1° le seguenti parole « fermo restando l'art. 135. del codice di Commercio

[illegible]

all art 1.

a) dopo le parole enti morali aventi esistenza legale, aggiungere = e società di mutuo soccorso

c) dopo le parole al portatore aggiungere = inferiori a cinque lire

all'art 2. sostituire il seguente

Tutti gli altri buoni di cassa o titoli di circolazione inferiori a lire cinque. ~~[illegible]~~ ~~non autorizzati~~ non ~~specialmente autorizzati da leggi dello stato dovranno essere ritirati, ed è proibito ogni ulteriore emissione =~~ non autorizzati da leggi o concessioni particolari dovranno essere ritirati ed è proibita ogni ulteriore emissione

Per quelli che devono essere ritirati il governo darà le prescrizioni all'uopo opportune

all art 5. sostituire il seguente

Gli amministratori ~~della società~~ delle società dei corpi morali e delle associazioni in natura che contravverranno alle prescrizioni della presente legge ed agli ordini che emetterà il governo giusta la facoltà concessagli dall'art. 2° saranno puniti con una multa non inferiore a 50 lire e non maggiore di 1000, —

Aggiungere i seguenti articoli

art 7.

La banca nazionale emetterà altri biglietti da una lira per un valore di 20 milioni in sostituzione di altri di maggior taglio —
I biglietti da una lira saranno

a richiesta cambiati dalla banca
con biglietti non inferiori a lire cinquanta

art 8.

La presente legge avrà vigore finchè
dura l'attuale corso forzoso dei
biglietti di banca.

emendamenti che

hanno per iscopo

1. di limitare le

provvisioni della

legge a toglier l'abusiva

emissione dei piccoli biglietti

2. di lasciare impregiu-

dicato l'attuale stato

della legislazione a

riguardo della

emissione di biglietti

superiori a 5 lire

Propong. all'art. 1

dove venga soppresse le parole

= ed agli enti morali aventi ...

... legale ...

Nobili

Propongo s'aggiunga un altro articolo al progetto di legge:

Art. 8

Le presenti disposizioni sono a considerarsi ~~come d'indole~~ transitorie, ed avranno vigore fino all'estinguimento del corso forzoso.

Fano

Propongo si aggiunga all'art. 1° del prog. di legge:

o in libretti della Cassa di risparmio locale o in cartelle di rendita pubblica italiana computata a due terzi del valore corrente sul mercato

Tasso

2.

Propongo si aggiunga all'art. 1° del progetto di legge:

Per Decreto Reale il potere esecutivo potrà prorogare il termine a sei mesi, ove importanti ragioni giustificassero tale proroga.

Fano

Emendamento

1° Art.

Aggiunta — è fatta facoltà durante il corso [illegible]

— Soppresse le parole agli altri agenti morali

Nese

non girati

del Prefetto, Sotto Prefetto
per gli enti morali aventi
assistenza legale e dei
Commissarj del Sindacato
per quelli Q che sono
sotto la sorveglianza
del medesimo

Manzoni

I

Le Società Commerciali, gli individui, i corpi morali di qualsiasi natura i quali abbiano emessi buoni di cassa o titoli di circolazione al portatore di una lira o rappresentanti un valore inferiore ad una lira, saranno in obbligo di ritirarli dalla circolazione entro un termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge.

2.

Gli istituti di credito di cui all'art.° 4.° del Decreto 1° Maggio 1866. nella proporzione e nei modi che verranno determinati da un Decreto Reale, dovranno ~~compellere~~ emettere nel termine di un anno biglietti di piccolo taglio da una lira per altri 10. milioni e del taglio di centesimi cinquanta per una somma di 8. milioni.

Nel momento della emissione dovranno provare al Governo di non ritirato dalla circolazione un quantitativo di biglietti di grande taglio corrispondente alla somma complessiva dei 18. milioni, ferma perciò rimanendo i limiti alla circolazione cartacea stabiliti dalla legge 3. settembre 1868.

3°

Il Reale Decreto di cui nel precedente articolo prescriverà le norme, ed indicherà i modi per il ritiro dei buoni di cassa o titoli al portatore in maniera che questi non siano tolti dalla circolazione, prima che un quantitativo dei biglietti nuovi della Banca Nazionale venga a sostituirli.

4.

Le nuove emissioni verranno fatte col concorso del Governo, ed in modo

da poter soddisfare anche localmente ai bisogni della circolazione, affinchè il ritiro di molta carta ~~illegittima~~ illegittima in un dato paese non abbia a perturbare gli interessi delle private contrattazioni

5.

Le infrazioni alla presente legge saranno punite con una multa uguale al triplo del valore nominale dei titoli che non venissero ritirati in tempo in conformità delle precedenti disposizioni.

6.

Nel termine di un mese dalla data della presente legge, ogni società, individuo, o corpo morale di cui nello arto 1mo dovrà trasmettere al Governo lo stato dei buoni di cassa o titoli che tiene in

circolazione, e quindi uniformarsi a tutte quelle prescrizioni che dal Governo medesimo verranno date per la esecuzione della presente Legge

Viacava

Il Sottoscritto

brama che si facciano
alla commissioni due
raccomandazioni

1°. Formolare l'art.
1 in modo a non
pregiudicare la questione
della libera emissione
di carta fiduciaria;

2°. Vedere fino a qual
punto si debba tener conto
delle proprietà stabili
stime e luogo delle
per ~~[illegible]~~
le cautele contemplate
in quell'articolo.

Sineo

5 7.bre 1848

Emendamento all'art. 1.

È fatta facoltà agl'istituti di credito (Banche) autorizzati con lo decreto che abbiano un capitale versato in conto azioni non minore di un milione di emettere cioè di essa altri titoli al portatore o di continuare la circolazione dei medesimi in quantità non maggiore del capitale versato in conto azioni da comprovarsi con regolare scritturazione.

Per le somme maggiori detti istituti dovranno giustificare la esistenza di una somma eguale alla circolazione che supera il capitale versato in conto azioni in effettivo contante o in buoni del tesoro non girabili, somma esclusivamente destinata a garantire detta circolazione —

art. 2.

ultimo allinea entro 2 mesi

art. 4 = soppresso

Alvis.

Art° 7.

Ogni Società Commerciale o Corpo Morale autorizzato come sopra all'emissione, dovrà in fine d'ogni settimana, al chiudersi delle operazioni ebdomadarie, trasmettere a quell'autorità ed in quei modi che saranno stabiliti per decreto ministeriale lo Stato dei buoni di cassa o titoli che sono in circolazione ~~al portatore~~; e dei biglietti di banca, Fedi di credito o Buoni del Tesoro che saranno in garanzia dei medesimi.

Questo Stato dovrà essere firmato, sotto la loro responsabilità ~~personalità~~ personale da uno dei membri della Direzione specialmente delegato, e dal Cassiere.

Relazione che accompagna il progetto di legge

Signori!

Appena fu introdotto il corso forzoso si ebbe a notare anche nel nostro paese un fatto, il quale era già avverato particolarmente in Austria, la terra classica della carta moneta, cioè, il rapido dileguarsi degli spezzati d'argento e di rame e il difetto assoluto di valuta piccola per le minute contrattazioni. Il commercio e l'industria non poterono non sentirne gravissimo danno; e le difficoltà di spezzare un biglietto maggiore in biglietti di minor taglio od in piccoli metallici inceppavano tutte le operazioni dal pagamento degli operai ~~all'acquisto~~ alle più minute spese cotidiane. Insomma la mancanza di spezzati metallici ai quali troppo tardi ed in misura insufficiente si è provveduto e gli spezzati di moneta cartacea ~~fatta~~ nel doppiò le calamità del corso forzoso

Non è dunque a meravigliarsi se i
cittadini costretti dal bisogno ~~venissero~~ si determinassero
ad emettere dei Buoni di cassa senza
indagare se le leggi ~~dello Stato~~ lo
permettessero e senza prendere quelle
serie cautele per le quali si richiede
l'azione dello Stato. Già alcuni industriali
sin dal Maggio del 66 avevano incominciato
a porre in circolazione marche e gettoni; i Municipi,
Provincie, Uffici speciali, Banche, Casse di risparmio,
Orfanotrofi si affrettarono a corrispondere alle
domande del pubblico con larghe emissioni
di piccoli biglietti i quali si ~~pigliavano~~ accettavano da
per tutto senza indagare se rappresentassero un valore reale od immaginario perchè si spendevano senza perdita,
mentre il grosso biglietto ~~[illegible]~~
ad essere decomposto nelle frazioni del suo
valore — Così questa circolazione per la stessa
ragione di sua origine portava seco alcuni
elementi sani, altri guasti; l'uso alcune volte
degenerò in abuso; ~~talvolta~~ talora al desiderio
di provvedere alle necessità del mercato giunse
lo studio de' guadagni, e molte città si videro

4

privati ora a posizioni che non
hanno alcuna ~~personalità giuridica~~ esistenza legale.
L'attuale disegno di legge pigliando le
mosse da questi fatti considerando
... sociale
legalizza le emissioni non autorizzate
di Corpi morali costituiti a termini di legge, quando vi corrispondano serie
e ~~piene~~ guarentigie, impedisce ogni ulteriore
emissione ~~...~~ e dà modo al Governo di far
ritirare tutti quei biglietti che non offrano
le richieste cautele che eccedano il numero
prescritto, o che furono emessi ~~...~~
da persone o da unioni prive di vincoli
e di responsabilità legale, mentre
si mostra in tal guisa ...
... istituti che in tempi
difficili provvidero ad un bisogno
vivamente sentito, lascia impregiudicata
l'ardua questione della libertà

inondate da biglietti di varia origine
e di diversa garanzia ~~insufficiente~~ in modo da
minacciare seriamente la regolarità
delle contrattazioni.
L'anarchia delle emissioni à pigliato
il posto che dovrebbe spettare ad una
legittima e feconda libertà.
Urge adunque di provvedere ai rimedi, tanto
più che la parola abolizione del
corso forzoso, se non si accompagni
ad un graduato estinguimento
dei piccoli Boni ~~[illegible]~~ preparerebbe forse
dei gravi danni particolarmente
alle classi povere, le quali potrebbero
trovarsi in mano i segni di un valore
immaginario. Questi biglietti derivano (a capo)
da una triplice origine, da Corpi morali
organici dello Stato che sono le Provincie
i Comuni, le Camere di Commercio, ecc.
da società autorizzate come Banche,
istituti di commercio ecc., da cittadini

delle banche che il Governo
intende di ~~[illegible]~~ decidere con
una legge generale.
Il Ministro pur consentendo [illegible]
che la Camera possa accogliere questa
legge la quale astraendo dai gravi
problemi del miglior ordinamento
del credito, si preoccupa soltanto
delle opportunità del momento
e della necessità di accettare un
fatto compiuto pur regolandolo
di toglierne quella parte che può
avere di nocevole impedendo che
si rinnuovi per l'avvenire.
Del resto si intende che una circolazione
di piccoli biglietti non può continuare per
molto tempo, sebbene sia garentita
e contenuta nei limiti del primo trimestre
1869, tempo in cui colle migliorate condizioni
del credito e la conseguente diminuzione dell'aggio

[illegible]